

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con Decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186.

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Introduzione dell'articolo 1 bis nel DPREg. 186/2015

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del DPREg. 186/2015

Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del DPREg. 186/2015

Art. 5 Modifiche all'articolo 4 del DPREg. 186/2015

Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del DPREg. 186/2015

Art. 7 Modifiche all'articolo 11 del DPREg. 186/2015

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con Decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186.

Art. 2 Introduzione dell'articolo 1 bis nel DPREg. 186/2015

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 186/2015 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Definizione di Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)

1. Il centro di aggregazione giovanile è uno spazio delimitato, dove i giovani possono raccordarsi con la comunità esprimendo le loro potenzialità e le loro capacità nei contesti socio economici nei quali sono inseriti, con la destinazione prevista dal comma 3, articolo 24 della legge regionale 5/2012.

2. Lo spazio dedicato al centro di aggregazione giovanile deve essere funzionale alle effettive esigenze del territorio di riferimento, emergenti dalla percentuale di giovani rapportata alla popolazione locale risultante dall'ultima analisi demografica."

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del DPREg. 186/2015

1. Al comma 2 all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 186/2015, le parole: "o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi o titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato purché la

durata di tale contratto si estenda per un biennio successivo alla data di finalizzazione del contributo” sono soppresse.

Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del DPRReg. 186/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 186/2015, dopo la parola: “impianti” è aggiunta la seguente: “tecnologici”.

Art. 5 Modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 186/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 186/2015 è abrogato.

Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 186/2015

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 186/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le priorità di cui al comma 1 non sono cumulabili.

1 ter. Per la formazione della graduatoria, sono assegnati 50 punti ai beneficiari che realizzano gli interventi di cui al comma 1 in centri di aggregazione giovanile ove non viene svolta attività commerciale organizzata in forma d'impresa.”;

b) La lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“c) interventi necessari per il mantenimento della funzionalità dello spazio già dedicato a centro di aggregazione giovanile e compromesso da evento eccezionale o da grave degrado;”;

c) La lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“d) centro di aggregazione giovanile non assistito in precedenza da contributi regionali per le stesse finalità.”;

d) alla lettera a) del comma 3, dopo la parola: “degradati” sono aggiunte le seguenti: “in località dove non ci sono altri centri di aggregazione”;

e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

“c) percentuale di giovani rapportata alla popolazione locale risultante dall'ultima analisi demografica.”

f) Il comma 8 è abrogato.

Art. 7 Modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 186/2015

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 186/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “regolarità formale delle domande” sono aggiunte le seguenti: “, verifica la destinazione attuale dell'immobile oggetto di richiesta di contributo”;

b) al comma 2 dopo la parola: “Direttore” è soppressa la parola: “centrale”.

c) al comma 2 la lettera a) è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE